

# VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **5 febbraio 2020**, presso la sede della Società in Assago, si sono incontrati i rappresentanti di **Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.**, nelle persone dei Signori Luca Urzi, Davide Rizzo, Gianlorenzo Gandaglia,

e

**le Rappresentanze Sindacali Aziendali**, nelle persone dei Signori Luigi Fumagalli, Salvatore Naccarato per FIT-CISL, Nadia Ferracini e Alessio Colucci per FILT-CGIL, Domenico Maffeo e Giuseppe Magro per UIL Trasporti, Roberto Bargiggia e Roberto Paglia per SLA-CISAL.

**unitamente alle Organizzazioni Sindacali F.I.L.T.-C.G.I.L., F.I.T.-C.I.S.L., U.I.L. Trasporti, UGL-Viabilità e Logistica**, presenti i Signori Loide Curcio, Pierluigi Frigerio, Paolo Collini e Alessandro Paderni.

## Premesso che

- La Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. è concessionaria dell'Autostrada A7, da Milano a Serravalle Scrivia e delle tangenziali milanesi: A50 Tangenziale Ovest, A51 Tangenziale Est, A52 Tangenziale Nord. La Società gestisce inoltre la Tangenziale Ovest di Pavia (A54) e il Raccordo autostradale Bereguardo-Pavia (A53).
- La gestione della rete autostradale impone alla Società obblighi di servizio e, nello specifico nel periodo invernale (dal 1 dicembre al 31 marzo) la Società ha la necessità di assicurarsi che venga garantito lo sgombero dal sedime autostradale della neve e del ghiaccio, come da impegni di concessione.
- Sono oggi disponibili alle aziende ed agli operatori tecnologie e strumenti di previsione di estrema affidabilità e precisione nell'individuazione della collocazione geografica e temporale dei suddetti fenomeni.
- A tal fine, la Società ha la necessità che un gruppo di lavoratori (attualmente pari a n. 20 unità), individuati dall'Azienda, sia disponibile ad intervenire prontamente, anche al di fuori del normale orario di lavoro, nel caso in cui gli eventi atmosferici lo necessitino.
- Nello specifico, la Società ha la necessità di richiedere ai lavoratori di essere reperibili al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro connesse allo sgombero neve in periodo di allerta meteo invernale, ossia di
  - Verificare la presenza delle maestranze e dei mezzi dell'impresa esecutrice dei servizi invernali in base a quanto previsto nella comunicazione di convocazione inviata all'impresa stessa (in termine di orario e numero di personale e mezzi convocati);
  - Effettuare sopralluoghi sulle tratte di competenza per verificare puntualmente:
    - o le condizioni dello stato della pavimentazione e del comportamento dell'utenza durante le fasi di nevicata;
    - o l'efficacia dell' esecuzione delle operazioni di pulizia durante la fase di abbattimento, comprese le successive azioni di spargimento del sale;
    - o la pulizia della piattaforma ad evento terminato per eventualmente provvedere a pulizie più approfondite in alcune particolari zone;
  - Coordinarsi con l'impresa esecutrice per dare avvio alle operazioni di abbattimento ovvero ad azioni preventive propedeutiche al mantenimento delle condizioni del piano viabile;
  - Fornire al CRI/Responsabile dei Servizi Invernali/Responsabile Opere Stradali e Civili tutti gli elementi necessari per la valutazione del codice neve effettivo e l'eventuale necessità di passaggio ad altro codice;
  - Evidenziare le variazioni sensibili delle situazioni meteo, particolari condizioni di pericolosità e fornire al CRI/Responsabile dei Servizi Invernali/Responsabile Opere Stradali e Civili gli

elementi indispensabili a valutare la necessità di attuare particolari misure di regolazione del traffico (ad es. chiusure, deviazioni, parzializzazioni);

- Mantenere uno scambio continuo di informazioni con il CRI ed il personale referente dell'Appaltatore in merito alle variazioni delle condizioni climatiche (variazione di temperatura e umidità, peggioramento delle precipitazioni, ecc...).
- la Società intende consentire ai lavoratori di programmare c.d. periodi di disponibilità, per la stagione invernale 2019-2020, nei quali ai lavoratori potranno essere assegnati turni di reperibilità, volta per volta, a fronte di previsioni meteo di allerta neve/gelo che potrebbero ragionevolmente comportare il verificarsi di situazioni critiche per il traffico e per l'utenza.
- La Società accorderà ai lavoratori la possibilità di organizzare, nell'ambito del suddetto gruppo, tali periodi di disponibilità - ribadendo che gli stessi non costituiscono reperibilità ai sensi del dettato contrattuale del CCNL - e fermo restando che, in caso di disaccordo sui periodi individuati, la Società disporrà autonomamente i periodi di disponibilità secondo equità e tenuto conto delle esigenze di tutti i Lavoratori e della Società.
- All'interno dei periodi di disponibilità come sopra individuati, all'occorrenza la Società disporrà la reperibilità ai sensi dell'art. 43, lettera F), del CCNL Autostrade e Trafori nei confronti dei lavoratori indicati ai sensi delle sopra elencate norme quali disponibili, a fronte di previsioni meteo di allerta neve/gelo che potrebbero ragionevolmente comportare il verificarsi di situazioni critiche per il traffico e per l'utenza.
- A seguito delle prestazioni durante i periodi di disponibilità/reperibilità, vengono comunque garantiti a carico dell'azienda i riposi giornalieri e settimanali secondo quanto previsto dalla legislazione vigente (D.lgs.66/2003).

### Le Parti,

con la sottoscrizione del presente accordo, intendono regolare la programmazione dei periodi in cui assicurare la disponibilità a vedersi assegnati turni di reperibilità, nei termini e alle condizioni che seguono.

Le parti convengono:

1. Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo che sostituisce, a decorrere dal 7 gennaio 2020, ogni precedente intesa in materia.
2. Durante il periodo di disponibilità, ad un lavoratore potranno essere assegnati, con preavviso di 48 ore, dal Responsabile Coordinamento Cantieri e Servizi Invernali o da altra persona all'uopo indicata dalla Società turni di reperibilità, a fronte di previsioni meteo di allerta neve/gelo che potrebbero ragionevolmente comportare il verificarsi di situazioni critiche per il traffico e per l'utenza (ove il preavviso risulti inferiore alle 48 ore, la Società riconoscerà al lavoratore interessato l'accredito di n. 1 ora in Banca Ore; qualora il preavviso sia inferiore alle 24 ore, la Società riconoscerà al lavoratore interessato l'accredito di n. 2 ore in Banca Ore).
3. Nelle giornate e negli orari che saranno indicati, a ciascun lavoratore volta per volta la Società richiederà, per iscritto, di a) essere reperibile, e b) eventualmente svolgere la propria prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro, garantendo - in applicazione delle norme sull'orario di lavoro ed i relativi tempi di riposo - la propria presenza presso il sistema infrastrutturale della Società, a fronte delle esigenze di servizio connesse allo sgombero dal sedime autostradale della neve e del ghiaccio durante il periodo di allerta meteo invernale.
4. Nelle fasce orarie di reperibilità che verranno indicate al lavoratore, attraverso tutti i canali di comunicazione utilizzati attualmente dall'Azienda, dal Responsabile Coordinamento Cantieri e Servizi Invernali o da altra persona all'uopo indicata dalla Società, il lavoratore dovrà rendersi reperibile al fine di svolgere immediate prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro.
5. Durante la reperibilità, il lavoratore avrà l'obbligo di fornire al Responsabile Coordinamento Cantieri e Servizi Invernali o ad altra persona all'uopo indicata dalla Società le notizie atte a

rintracciarlo ed in particolare avrà l'obbligo di mantenere attivo il dispositivo telefonico cellulare aziendale assegnatogli, al fine di rispondere tempestivamente a tutte le chiamate a lui indirizzate.


6. A fronte della richiesta di reperibilità come sopra rappresentata, la Società riconoscerà al Lavoratore – nelle modalità e nei limiti suddetti – l'indennità di reperibilità ai sensi della lett. F) art. 43 del CCNL Autostrade e Trafori, calcolata come indicato al citato articolo e di seguito riportato : dal Lunedì al Venerdì per un periodo limitato ad un massimo di 12 ore giornaliere verrà corrisposto 13,50% della retribuzione giornaliera di cui all'art.22, punto 1, per ogni giornata di reperibilità richiesta. Per la reperibilità relativa alle intere giornate del sabato, domenica e festivi, per non più di due volte al mese salvo casi eccezionali verrà corrisposto il 23,50% della retribuzione giornaliera di cui all'art.22, punto 1, per ogni giornata di reperibilità richiesta.
7. Per i periodi di disponibilità, in aggiunta a quanto sopra riportato, ad ogni singolo lavoratore verrà corrisposta una indennità lorda forfetaria giornaliera pari ad:
- Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno feriale;
  - Euro 17,00 (diciassette/00) per ogni giornata ricadente sul sabato, sulla domenica e per ogni giornata festiva;


Tale trattamento sarà corrisposto mensilmente. Resta espressamente inteso che in caso di assenza per malattia/infortunio extra lavorativo, permesso a vario titolo riconosciuto l'indennità lorda forfetaria giornaliera non verrà erogata.

Le previsioni del presente punto hanno effetto per tutti gli interessati dal 7 gennaio 2020.

8. E' riconosciuta ai lavoratori la possibilità di indicare, nell'ambito del periodo 7 gennaio 2020 – 31 marzo 2020, in quali giorni non potranno essere considerati reperibili (comunque per un massimo di 7 giorni al mese); negli stessi le indennità di Reperibilità e l'indennità di Disponibilità non saranno corrisposte. Tale possibilità è subordinata, in ogni caso, alla presenza contestuale di tre lavoratori per ciascuna delle tratte individuate nelle tabelle che saranno distribuite ad ogni lavoratore unitamente al provvedimento di assegnazione della Reperibilità /Disponibilità.
9. Si specifica che, in caso di indisponibilità improvvisa, non programmata e quindi ingiustificata del lavoratore, le indennità di Reperibilità e di Disponibilità non saranno erogate. Fermo quanto sopra, l'Azienda, in caso di mancata risposta o di mancata prestazione adotterà i provvedimenti gestionali ritenuti più opportuni.
10. Si specifica che, in caso di indisponibilità improvvisa della risorsa individuata come reperibile, il Responsabile Coordinamento Cantieri e Servizi Invernali o altra persona all'uopo indicata dalla Società individuerà autonomamente una risorsa alternativa reperibile secondo equità e tenuto conto delle esigenze di tutti i lavoratori e della Società, anche al di fuori dei turni di disponibilità.
11. Il presente Accordo ha carattere sperimentale e riguarderà la sola stagione invernale 2019-2020
12. Entro il mese di settembre 2020 tra le parti saranno negoziate, anche sulla scorta dell'esperienza maturata, le nuove regole per la gestione delle future stagioni invernali, nel rispetto della normativa del CCNL vigente

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società  


Le OO.SS.  


Le RSA  
